



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'U.E.

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi	Presidente
Dott. Claudio Cottatellucci	Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis	Giudice rel.

visti gli atti e i documenti di causa,

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale del 14 luglio 2021,
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

Conakry il _____, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mazzocca, del Foro di Brescia,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da procura alle liti

-RICORRENTE-

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BRESCIA**

-RESISTENTE-

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**.

*** ** ***

OGGETTO: ricorso *ex artt. 35-35 bis* D.Lgs. n. 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

§ 1. I fatti narrati in Commissione.

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

- di essere nato e vissuto a Koundara;



- che la sua famiglia è composta dalla madre e due fratelli;
- di appartenere al partito politico di opposizione UFDG;
- di aver lasciato il proprio Paese il 1.10.2015 e di essere arrivato in Italia il 1.6.2017.

Quanto alle ragioni che lo avevano indotto ad espatriare riferiva quanto segue. Nel settembre 2015, quale appartenente al partito UFDG, si stava preparando per la campagna elettorale e ad accogliere il presidente del partito. In tale contesto lui e gli altri militanti vennero attaccati dai membri del partito di governo RPG. Iniziarono gravi scontri: i militanti del partito UFDG bruciarono la macchina del presidente del partito avversario, mentre quelli del partito RPG diedero fuoco al loro mercato e distrussero la sede del loro partito. Il richiedente venne arrestato, condotto in carcere, picchiato selvaggiamente e torturato. Grazie all'aiuto di uno zio materno (che lavorava al Ministero dell'Economia) dopo circa dieci giorni riuscì a fuggire con l'impegno di non fare ritorno in Guinea. Andò quindi in Senegal, ove rimase ricoverato tre mesi in ospedale a causa delle violenze patite in carcere. Qui venne a sapere che il suo partito aveva perso le elezioni politiche. Iniziò dunque il viaggio verso l'Italia: transitò anche per il Niger (ove venne imprigionato) e la Libia (dove venne venduto e messo ai lavori forzati).

*** ** ***

§ 2. Il provvedimento impugnato.

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda, non ritenendo che sussistessero i presupposti per il rilascio di alcuna forma di protezione internazionale. In particolare:

- la sua militanza nel partito sarebbe stata narrata in maniera sommaria;
- sarebbe poco plausibile che, dopo solo un anno dall'iscrizione al partito, avesse già il compito di organizzarne le riunioni;
- la descrizione degli scontri sarebbe confusionaria;
- la dinamica della scarcerazione sarebbe stereotipata.

La Guinea Conakry non rientrerebbe neppure nei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. 251/2007.

*** ** ***

§ 3. Il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Avverso tale provvedimento veniva proposto tempestivo ricorso. La difesa ripercorreva i motivi che avevano indotto il richiedente a fuggire dalla Guinea, evidenziando come la storia narrata dovesse ritenersi pienamente credibile mentre il giudizio espresso dalla Commissione non era da ritenersi condivisibile, essendo peraltro privo di motivazione e quindi nullo. Dava altresì atto della situazione in cui versa la Guinea Conakry.

In conclusione, veniva chiesto il riconoscimento delle protezioni cd. 'maggiori' o, in subordine, la protezione umanitaria.

*** ** ***

§ 4. Lo svolgimento del processo.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione, senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il P.M., all'esito della notifica via Pec del ricorso, non faceva pervenire il proprio parere.



All'udienza collegiale il difensore dava atto che il richiedente si era reso irreperibile e insisteva per l'accoglimento del ricorso allo stato degli atti (cfr. anche note scritte del 12.7.2021).

*** ** ***

§ 5. Status di rifugiato.

Occorre evidenziare che, con riguardo alla specifica materia, anche se l'onere probatorio incombente sul richiedente deve ritenersi, in via generale, attenuato – così come oggi esplicitato dall'art. 3, co. 5 D.Lgs. n. 251/07 – d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“l'onere probatorio, deve dunque essere assolto dall'istante, secondo la regola ordinaria vigente nel nostro ordinamento posta dall'art. 2697 c.c., seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio. Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato [...] non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante”* (Cass. 18353/06; vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016).

Orbene, nel caso in esame il ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatrio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare, non ha indicato alcun elemento probatorio propriamente inteso, circostanza che impone di verificare se sussistano i presupposti per ritenere veritiere tali allegazioni ex art. 3 D.Lgs cit.

L'esame congiunto delle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione e delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo non può che portare ad una risposta positiva, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato.

In particolare, il racconto reso alla Commissione è stato sufficientemente circostanziato e dettagliato. La storia, inoltre, a parere del Collegio risulta nel suo complesso credibile. In particolare, il ricorrente ha saputo riferire date, eventi, fatti precisi e circostanziati, senza cadere in evidente contraddizione. Soprattutto, ha saputo delineare i tratti distintivi della sua militanza nel partito politico di opposizione (UFDG).

Ritiene il Collegio di valorizzare anche la parte del racconto in cui il richiedente illustra i motivi che l'avevano spinto ad aderire al partito (cfr. pag. 3 verbale Commissione). Tra questi vi è anche il legame di parentela con Aissatou Boiro (zia del ricorrente), tesoriera del fondo nazionale che smascherò delle malversazioni e per questo motivo venne uccisa. Trattasi di vicenda che effettivamente trova riscontro nelle fonti consultate dal Collegio (cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFssatou_Boiro; <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20121110-guinee-assassinat-aissatou-boiro-femme-cle-lutte-contre-detournement-fonds-criminalite-conakry>; <https://www.jeuneafrique.com/701906/societe/assassinat-daissatou-boiro-en-guinee-le-verdict-marquera-t-il-lepilogue-de-laffaire/>), ad ulteriore riprova della veridicità di quanto narrato.

Sulla scorta di tali presupposti, osserva il Collegio che la narrazione fatta dal richiedente è parsa credibile, sia in relazione alle dichiarazioni in sé considerate, sia alla luce delle informazioni disponibili sul contesto sociale, economico e politico del Paese di provenienza. Sicché può dirsi che abbia fatto ogni sforzo possibile, nella situazione data, per offrire elementi probatori. Il



Collegio sottolinea, peraltro, che non vi è alcuna necessità che il soggetto che richiede la tutela sia stato un membro della dirigenza del partito o abbia avuto incarichi di particolare rilievo, essendo sufficiente comprendere come sia stato identificato come oppositore. Ebbene, nel caso in esame egli ha dichiarato di aver partecipato ad una manifestazione sfociata in feroci scontri e di essere stato successivamente imprigionato e sottoposto a torture (cfr. pagg. 2-3 verbale Commissione). Non v'è dubbio alcuno, perciò, che sia stato chiaramente individuato come un oppositore politico del partito di governo.

Acclarato, quindi, che il ricorrente può essere considerato un oppositore del Presidente Condé va considerato se, allo stato attuale, in caso rimpatrio vi sia fondato timore per la sua incolumità. A tal proposito, si legge nelle COI consultate che i problemi tra il presidente Condé e gli oppositori politici continuano e la situazione nel Paese sotto questo profilo è peggiorata nel corso del tempo. Infatti *“il governo ha bandito tutte le manifestazioni di strada, a parte pochissime, e le forze di sicurezza hanno arrestato decine di manifestanti e interrotto le manifestazioni con gas lacrimogeni e, a volte, munizioni vive. Almeno 17 persone sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza durante le proteste di ottobre e novembre, e i manifestanti hanno ucciso almeno un gendarme. Sei attivisti della società civile che si sono opposti a una nuova Costituzione sono stati arrestati e incarcerati in ottobre. Diversi giornalisti sono stati arrestati con l'accusa di diffamazione e brevemente arrestati per aver criticato il governo. Il governo ha fatto pochi progressi nell'investigare decine di presunti omicidi illegali avvenuti durante le proteste dell'ultimo decennio, con la condanna a febbraio 2019 di un capitano di polizia è la prima volta che un membro delle forze di sicurezza è stato ritenuto responsabile della morte di un manifestante da quando Condé è salito al potere nel 2010”* (HRW Annual report 2020 events, Guinea Events of 2019, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/guinea>).

Nel corso delle manifestazioni tenutesi il 13 gennaio 2020 almeno 2 persone sono state uccise in Guinea, dove gli scontri tra forze dell'ordine e giovani attivisti hanno ben presto portato all'esplosione delle violenze. Le vittime sono due ragazzi, uno di 18 l'altro di 21 anni, rimasti uccisi, secondo quanto riferito da fonti dell'ospedale locale, da proiettili degli agenti della polizia guineana. Le proteste sono state scatenate dal timore che l'attuale presidente, Alpha Condé, possa realizzare un *“colpo di stato costituzionale”* e tentare di rimanere al potere per un terzo mandato consecutivo. A fine dicembre, il Presidente aveva annunciato di voler procedere alla modifica della Carta Costituzionale del Paese introducendo alcuni nuovi emendamenti. Secondo la Costituzione, infatti, il mandato del Presidente ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato fino a un massimo di due volte consecutive. Condé, 81 anni, non ha ancora né confermato né smentito la sua volontà di concorrere per un ulteriore terzo mandato (cfr. *Guinea: continuano le proteste contro il presidente, 2 morti, 14 gennaio 2020* <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/14/guinea-continuano-le-proteste-presidente-2-morti>).

Ancora: risulta che sei manifestanti siano morti in Guinea in seguito agli scontri con le forze di sicurezza. La polizia ha affermato che i cittadini stavano protestando contro l'imposizione di blocchi stradali volti a frenare i movimenti tra la capitale e il resto del Paese durante il lockdown, ma alcuni testimoni hanno riferito al quotidiano Al Jazeera che le manifestazioni erano scoppiate per denunciare gli abusi e le violenze degli agenti di sicurezza. *“Ci sono stati cinque morti a Coyah e uno a Dubreka”*, ha dichiarato il portavoce della polizia, Mory Kaba, martedì 12 maggio. I manifestanti, dal canto loro, hanno affermato di essere stanchi di essere maltrattati dalla polizia nei punti di entrata e di uscita dalla capitale. Alcuni ritengono che gli scontri siano parte dell'ondata di violenza generale in cui è precipitato il Paese da diversi mesi, dopo che il



Presidente, Alpha Condé, ha deciso di rivedere la Costituzione e di introdurre alcuni emendamenti ritenuti controversi. In particolare, il referendum del 22 marzo, approvato con il 91,59% dei voti favorevoli, mantiene il limite di due presidenze consecutive, ma aumenta la durata di ciascun mandato da 5 a 6 anni. In diverse occasioni, il presidente Condé, 82 anni, ha fatto intendere che i suoi due precedenti mandati non verrebbero presi in considerazione e ha diffuso il sospetto che il suo obiettivo sia quello di rimanere al potere per altri 12 anni. Le opposizioni contestano i risultati elettorali e accusano il potere centrale di brogli e corruzione. Anche gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Francia hanno messo in dubbio la credibilità del voto. Ciononostante, la nuova Costituzione è entrata in vigore il 7 aprile. (cfr. *Guinea: scontri con la polizia, uccisi 6 manifestanti, 13 maggio 2020* <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/05/13/guinea-scontri-la-polizia-uccisi-6-manifestanti>).

Per quanto concerne i più recenti sviluppi, il presidente Alpha Condé ha promulgato ufficialmente la nuova Costituzione il 7 aprile 2020. Il referendum sulla sua modifica, tenutosi il 22 marzo e approvato con il 91,59% dei voti favorevoli, infatti ha dato esito positivo. Come visto, Condé aveva insistito nel dicembre 2019 per attuare una riforma della Costituzione sostenendo che il documento dovesse essere aggiornato per introdurre importanti modifiche sociali, soprattutto per le donne, con riforme che includevano il divieto di mutilazioni genitali femminili e il matrimonio minorile. Tuttavia, gli emendamenti prevedevano anche una modifica nella durata del mandato presidenziale, essenziale per una sua nuova candidatura. La modifica mantiene il limite di due presidenze consecutive, ma aumenta la durata di ciascun mandato da 5 a 6 anni. Una coalizione anti-Condé, nota come Fronte Nazionale della Difesa della Costituzione (FNDC), aveva chiesto il boicottaggio del referendum. Gli emendamenti introdotti nella nuova Carta Costituzionale sono ritenuti da molti controversi e scatenano da diversi mesi violente manifestazioni di massa, nelle quali sono rimaste uccise circa 32 persone. In tale contesto, una serie di proteste è iniziata, in forma più o meno intensa, a partire da metà ottobre 2019. Nei primi mesi, il Fronte Nazionale della Difesa della Costituzione aveva chiesto che le manifestazioni si svolgessero in maniera pacifica. Tuttavia, dopo qualche mese la situazione è precipitata e le violenze sono diventate frequenti. Le forze di sicurezza hanno represso le piazze e diverse decine di persone sono state uccise. Inoltre, dopo la notizia dei risultati, il FNDC ha immediatamente respinto l'esito delle votazioni. (cfr. *Guinea: la "guerra" tra governo e opposizione*, 24 settembre 2020, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/09/24/guinea-la-guerra-governo-opposizione>; *Guinea: entra in vigore la nuova Costituzione*, 8 aprile 2020, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/04/08/guinea-entra-vigore-la-nuova-costituzione>).

Ancora di recente il Presidente Alpha Condé ha chiesto ai suoi alleati di unirsi in vista delle elezioni del 18 ottobre 2020, affermando che è in atto una "guerra" tra il suo governo e l'opposizione. In un discorso trasmesso la sera del 22 settembre, Condé ha avvertito che "questa elezione non è solo un'elezione, è come se fossimo in guerra". "Gli altri candidati hanno formato un blocco per combattere contro di me", ha affermato in lingua Malinke, riferendosi a un accordo tra i candidati dell'opposizione. (*Guinea: la "guerra" tra governo e opposizione*, cit.)

Human Rights Watch rileva come le forze di sicurezza della Guinea non sono riuscite a proteggere le persone dalla violenza legata alle elezioni e tra le comunità, e hanno commesso violazioni dei diritti umani a Nzérékoré, nella Guinea sud-orientale, durante le elezioni legislative e il referendum costituzionale nel marzo 2020. "Le forze armate non sono state in grado o non hanno



presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2021.

Il Presidente

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi

